



PROVINCIA DI MANTOVA

DETERMINAZIONE n° 2.334 - 2010



SETTORE PIANIF TERRIT.PROGRAMMAZ. ASSETTO DEL TERRITORIO

Proponente:

DIR.SETT.PIANIF.TERR.ASS.TERR.ARCH. GIANCARLO LEONI

OGGETTO:

R.E.M. SRL REVOLUTION ENERGY MAKER - AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E SMI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) IN COMUNE DI VIRGILIO



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A MATTEO VILLAGGI FUNZIONARIO
DEL SERVIZIO ENSA/IA DEL SETT. PIANIF. TERR. PIAN. ASS. TERR.
IN DATA 16/09/10 ALLE ORE 15:00 PROVEDE A NOTIFICARE
NELLE MANI DEL SIG. PAOLO MATTEI, LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO,
N. 1 COPIA CONFORME DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 2334-10
DEL 14/09/2010

IL RICEVENTE

Paolo Mattei

IL FUNZIONARIO

Matteo Villaggi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo V;
- il D.M. 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387."
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione";
- la L. 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la L.R. 16 agosto 1982, n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 3 aprile 2001 n. 6: "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale";
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", ed in particolare l'art. 28;
- la D.G.R. VII/5761 del 27.07.01 e Decreto Direttore Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile n. 18596 del 01.08.01: "Modalità attuative dell'art. 3 comma 82 della L.R. 05.01.00 n. 1 recante disposizioni inerenti alle deleghe alle province delle funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/82 relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV, nell'ambito del riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – attuazione del D.Lgs. 31 marzo 98, n. 112.";

RICHIAMATO l'art. 12 del D.Lgs. 387/03 comma 3 il quale prevede *"...La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti*

rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico..." e il comma 4 dello stesso articolo "...Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto....";

VISTA l'istanza, in atti provinciali prot. n. 5933 del 03.02.2010, con la quale Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker con sede legale in Via Sergio Montaldo, 15 – 09100 Cagliari P. IVA 03471310163 ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile di kWp 2.150,40 in Comune di Virgilio, località Cappelletta, su un'area di forma irregolare di 153.000 mq individuata al Foglio 27 – mappali 20, 21, 22, 86, 89, 91, 95, 96 e 98 e classificata da PGT vigente come "zona per servizi locali di progetto";

VISTA la domanda, presentata contestualmente all'istanza prot. n. 5933 del 03.02.2010, corredata di relazione tecnica e disegno, con la quale Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker, ha chiesto ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 agosto 1982, n. 52 l'autorizzazione alla costruzione di una linea MT a 15 kV in cavo interrato di lunghezza pari a mt 200 e delle relative opere accessorie per allacciare la nuova cabina di consegna n. 53856 collegata in antenna lungo la linea MT esistente "P32 CASALETTO", necessaria alla connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico da 2.150,40 kWp di proprietà della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker (CA);

CONSIDERATO che Roberto Angoli, con dichiarazione contenuta nella domanda sopra citata, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 agosto 1982, n. 52, precisa di aver ottenuto il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e si obbliga ad accettare le eventuali condizioni da stabilirsi nella presente autorizzazione a tutela di pubblici e privati interessi;

VISTO l'esito delle sedute della Conferenza di Servizi tenutesi il 22.04.2010 e il 20.07.2010 come riportato nell'allegata scheda tecnica;

DATO ATTO che con decreto n. 5933 del 14.06.2010, pervenuto al protocollo generale il 30.06.2010, Regione Lombardia ha determinato l'esclusione con prescrizioni della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria compiuta dai competenti Servizio Energia e Servizio Assetto del Territorio della Provincia per quanto attiene gli aspetti tecnico-impiantistici e di compatibilità con il PTCP, come emerge dal documento tecnico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominato "allegato tecnico";

CONSIDERATO che è necessario attendere l'emanazione delle linee guida ministeriali per lo svolgimento del procedimento istruttorio, come previsto dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e successive modificazioni, per richiedere il rilascio di una garanzia bancaria fidejssoria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell'impianto e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi e che, pertanto, la suddetta garanzia verrà coerentemente richiesta in futuro;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

FATTI SALVI gli eventuali diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker con sede legale in Via Sergio Montaldo, 15 – 09100 Cagliari P. IVA 03471310163, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico) di kWp 2.150,40 da realizzarsi in Comune di Virgilio, località Cappelletta, su un'area di forma irregolare di 153.000 mq individuata al Foglio 27 – mappali 20, 21, 22, 86, 89, 91, 95, 96 e 98 e classificata da PGT vigente come "zona per servizi locali di progetto";
2. Di obbligare Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker, a seguito dell'emanazione delle linee guida ministeriali per lo svolgimento del procedimento istruttorio, come previsto dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e successive modificazioni, al rispetto di tutte le prescrizioni e/o condizioni che verranno ad uopo stabilite in materia di garanzia fidejssoria bancaria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell'impianto e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi;
3. Di stabilire che:
 - a) La costruzione e l'esercizio dell'impianto devono avvenire nel rispetto del progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, come da allegato cd-rom, e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
 - b) ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto deve essere autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza del richiedente Roberto Angoli;
 - c) Roberto Angoli, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla "messa in esercizio" degli impianti deve darne comunicazione alla Provincia di Mantova, al comune di Virgilio, ad A.R.P.A. della Lombardia dipartimento di Mantova, ad A.S.L.;
 - d) relativamente alla costruzione e all'esercizio della linea MT e della cabina elettrica asservita all'impianto in oggetto:
 - Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker è autorizzato a costruire ed a posare le opere elettriche di cui all'istanza presentata;

- le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui sopra e dovranno essere collaudate a termini di legge;
- Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker, resta obbligato ad eseguire durante la costruzione degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker, è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/82;
- di rammentare a Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker che:

è tenuto, una volta ultimati i lavori, ad ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Lombardia il nulla osta all'esercizio dell'impianto elettrico;

dopo un anno di regolare funzionamento dello stesso, richiedere alla Provincia di Mantova di voler procedere alle operazioni di collaudo;

tutte le spese inerenti alla autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 52/82 sono a carico di R.E.M. Srl Revolution Energy Maker;

la presente autorizzazione alla costruzione ed alla posa dell'opera, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/82, dovrà essere successivamente volturata ad ENEL Distribuzione Spa per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della stessa.



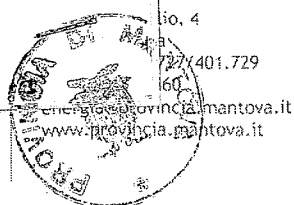
- e) il soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- f) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- g) il presente atto venga notificato al sig. Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker, e venga trasmessa copia semplice dello stesso al Comune di Virgilio, all'A.R.P.A. della Lombardia, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Servizi di Pubblica utilità – U.O. Risorse Energetiche e reti tecnologiche, al GSE Gestore Servizi energetici, alla Agenzia delle Entrate – Ufficio U.T.F., al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia;
- h) l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- i) le opere devono essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

- j) ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

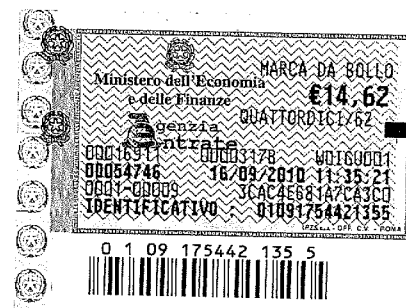
Mantova, 14 settembre 2010

IL DIRIGENTE
(Arch. Giancarlo Leoni)





Settore Pianificazione
Territoriale,
Programmazione
Assetto del Territorio
Servizio energia



ALLEGATO TECNICO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETA' "R.E.M. SRL REVOLUTION ENERGY MAKER", DI POTENZA PARI A 2.150,40 kWp SITO IN COMUNE DI VIRGILIO, LOCALITA' CAPPELLETTA

RICHIEDENTE:	Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker
SEDE:	Cagliari, Via Sergio Montaldo, 15
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:	zona per servizi locali di progetto – Foglio 27 – mappali 20, 21, 22, 86, 89, 91, 95, 96 e 98 del Comune di Virgilio (MN)
ATTIVITA':	Produzione energia elettrica
INTEGRAZIONI PROGETTUALI/ CHIARIMENTI	Integrazioni pervenute in data 10.03.2010 prot. GN 13448, in data 21.06.2010 prot. GN 35838, in data 22.07.2010 prot. GN 43574 e in data 02.09.2010 prot. GN 50125

ISTANZA

Con nota prot. n. 5933 del 03.02.2010 il Sig. Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker con sede legale in Via Sergio Montaldo, 15 – 09100 Cagliari P. IVA 03471310163 ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile di 2.150,40 in Comune di Virgilio, località Cappelletta, su un'area di forma irregolare di 153.000 mq individuata al Foglio 27 – mappali 20, 21, 22, 86, 89, 91, 95, 96 e 98 e classificata da PGT vigente come "zona per servizi locali di progetto";

Con domanda, presentata contestualmente all'istanza prot. n. 5933 del 03.02.2010, corredata di relazione tecnica e disegno, il Sig. Roberto Angoli, in qualità di legale rappresentante della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker, ha chiesto ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 agosto 1982, n. 52 l'autorizzazione alla costruzione di una linea MT a 15 kV in cavo interrato di lunghezza pari a mt 200 e delle relative opere accessorie per allacciare la nuova cabina di consegna n. 53856 collegata in antenna lungo la linea MT esistente "P32 CASALETTO", necessaria alla connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico da 2.150,40 kWp di proprietà della società R.E.M. Srl Revolution Energy Maker (CA);

Con nota prot. 7212 del 09.02.2010 il servizio Energia ha avviato, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., il procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in oggetto ed ha richiesto a R.E.M. Srl Revolution Energy Maker la documentazione integrativa necessaria per poter procedere all'indizione della Conferenza dei servizi.

In data 10.03.2010 con nota di accompagnamento prot. n. 13448 è stato consegnato al protocollo generale della Provincia di Mantova plico contenente tutta la documentazione integrativa richiesta.

Con nota prot. 17865 del 01.04.2010 il servizio Energia ha convocato la prima seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 22.04.2010.

In data 22.04.2010 si è tenuta la seduta della Conferenza di servizi che, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, ha espresso a maggioranza parere favorevole con prescrizioni e ha subordinato il rilascio dell'atto all'esito positivo della valutazione delle integrazioni da parte dei singoli enti coinvolti ed all'acquisizione del decreto regionale di esclusione VIA.

In data 21.06.2010 con nota di accompagnamento prot. 35838 è stato consegnato al protocollo generale della Provincia di Mantova plico contenente tutta la documentazione integrativa richiesta nella seduta della Conferenza di servizi del 22.04.2010.

Con decreto n. 5933 del 14.06.2010, pervenuto al protocollo generale il 30.06.2010, Regione Lombardia ha determinato l'esclusione con prescrizioni della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto;

Valutata la documentazione integrativa richiesta si è reso necessario prevedere una seconda seduta della conferenza di servizi indetta con nota prot. 36934 del 25.06.2010 e fissata il giorno 20.07.2010.

In data 20.07.2010 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di servizi che, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, ha espresso a maggioranza parere favorevole con prescrizioni e ha considerato conclusi i lavori subordinatamente all'esito positivo della valutazione delle ulteriori integrazioni richieste, da parte dei singoli enti coinvolti.

Con note di accompagnamento prot. 43574 del 22.07.2010 e prot. 50125 del 02.09.2010 è stata consegnata al protocollo generale della Provincia di Mantova tutta la documentazione integrativa richiesta.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto è realizzato sui mappali n. 20, 21, 22, 86, 89, 91, 95, 96 e 98 del foglio catastale n. 27 del Comune di Virgilio, località Cappelletta, su un'area classificata dal PGT vigente come "zona per servizi locali di progetto".

L'impianto sarà posizionato sui mappali 20, 21, 86, 89, 95, 96 e su una piccola parte del mappale 22 per una superficie occupata complessiva di circa 153.000 mq. La ditta ha chiesto l'autorizzazione per la suddetta superficie riservandosi di richiedere come variante in corso d'opera, l'autorizzazione alla parte II dell'impianto, avente una potenza pari a kWp 224, individuata ai mappali 22, 91 e 98 e attualmente inserita nella fascia di rispetto del progetto D1 dell'autostrada Mantova-Cremona.

VINCOLI

Dalla documentazione di progetto presentata dal Sig. Roberto Angoli, nonché dal C.D.U. redatto dal Comune di Virgilio risulta che l'area interessata dall'attività di produzione di energia in oggetto non è soggetta ad alcun vincolo di legge per quanto concerne i mappali n. 20, 21, 86 e 89, del foglio catastale n. 27.

Sussiste, invece, sui mappali n. 22, 91, 95, 96 e 98 del foglio catastale n. 27 il "vincolo di salvaguardia urbanistica – Fascia di rispetto autostradale" (funzionale alla realizzazione

della autostrada Mantova-Cremona). Tali mappali non sono tuttavia attualmente interessati dalla parte di impianto in fase di autorizzazione.

DISPONIBILITA' AREA:

Il sig. Roberto Angoli, ha inserito tra la documentazione pervenuta il 02.09.2010 prot. 50125 copia dell'atto di preliminare di costituzione di diritto di superficie tra la ditta R.E.M. Srl e la proprietaria dell'area Carbonieri Carmen.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO – Caratteristiche indicate dalla Società

L'impianto, non integrato architettonicamente secondo la definizione dell'art.2 comma b1 del D.M.19/02/2007, è costituito da moduli fotovoltaici installati al suolo mediante inseguitori solari sospesi, strutture di sostegno costituite da palizzate e tiranti, cavidotti aerei interni agli inseguitori per la interconnessione tra moduli fotovoltaici, quadro di consegna ed inverter.

Il campo fotovoltaico sarà installato su strutture meccaniche rotanti a sviluppo orizzontale. Si tratta di corpi cilindrici orizzontali rotanti lungo il loro asse della lunghezza di circa 12 mt e di circa 0,32 mt di diametro. Il corpo cilindrico è attraversato da n. 5 assi secondari che ruotano sincronizzati tra loro sul proprio asse. Gli assi secondari costituiscono i supporti per i pannelli PV. Il sistema di controllo e comando della movimentazione è posizionato sul lato del corpo cilindrico. Tutto il sistema meccanico di movimentazione degli assi è contenuto nel corpo cilindrico. L'inseguitore è fissato agli estremi dell'asse principale su due pali di sostegno che lo mantengono in posizione orizzontale rispetto al suolo ad un'altezza minima di 3 mt. Ogni inseguitore è progettato per movimentare n. 10 moduli PV di superficie max 2 mq e peso max 27 kg. I cavi di collegamento dei pannelli passano attraverso il proprio asse meccanico e raggiungono l'interno dell'asse principale dove possono essere collegati in serie o parallelo. I cavi riuniti saranno accessibili sul lato dell'inseguitore opposto a quello in cui sarà posizionata l'antenna radio.

La struttura di sostegno degli inseguitori è costituita da una palizzata. Ogni palo della palizzata funge da sostegno per due inseguitori adiacenti ed è collegato da tiranti orizzontali ai pali più vicini. I pali dovranno essere fissati al terreno tramite fondazione. Per contrastare la spinta del vento orizzontale saranno necessari dei tiranti collegati ai pali più esterni verso un punto di ancoraggio al suolo.

Il campo fotovoltaico sarà costituito da 7680 moduli del tipo SUNRISE SOLARTECH CO. modello PV MODULES SR-280P6 costituiti da 72 celle in silicio policristallino aventi potenza nominale di 280 Wp.

Per la trasformazione della corrente prodotta dal campo fotovoltaico, da continua ad alternata, saranno impiegati n. 2 inverter, marca BONFIGLIOLI VECTRON del tipo RPS450-1190-TL-1000VDC convertitore solare trifase, collocati in due cabine prefabbricate posizionate al centro dell'area di progetto e collegate alla nuova cabina di consegna n. 53856, contenente anche il trasformatore BT/MT e posizionate sul lato sud-est del mappale 21 foglio 27 di Virgilio.

Quest'ultima sarà collegata con l'elettrodotto esistente "P32 CASALETTO" mediante la posa di linea MT di mt. 200. L'energia potrà quindi essere immessa nella rete.

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA ALTRI ENTI:

*MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA-
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARE ED ENERGETICHE*

Con note del 11.02.2010 e 09.04.2010 ha comunicato che "con riferimento alla linea elettrica di cui alla nota in riscontro e relativi allegati, NULLA OSTA alla esecuzione ed

esercizio.... Per futuri impianti che interferissero con il tracciato della linea, nelle more di esecuzione della stessa, varrà il principio di prima opera eseguita; questo Ufficio ne darà eventualmente avviso senza impegno formale. Il presente nulla osta non comprende eventuali possibili diramazioni.”

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI –ISPETTORATO TERRITORIALE PER LA LOMBARDIA

Con nota del 19.04.2010 pervenuta in data 03.05.2010 prot. 23908, esprime il nulla osta alla esecuzione ed esercizio della linea elettrica MT.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Con nota prot. 4278 del 23.04.2010 esprime parere favorevole “a condizione che tutte le opere comportanti movimento di terra dovranno avvenire alla presenza di un operatore di scavo archeologico, il cui nominativo dovrà essere preventivamente approvato da questa Soprintendenza”.

VIGILI DEL FUOCO

Con note del 02.04.2010 e 09.04.2010 ha comunicato che “l’attività in oggetto non è soggetta al controllo di questo Comando, che pertanto ritiene di non partecipare alla conferenza di servizi.... Qualora ci fossero delle attività incluse nel D.M. 16.02.82, la ditta dovrà presentare una richiesta di parere di conformità attivando le procedure previste dall’art. 2 del DPR 37/98”.

Con nota del 06.07.2010, pervenuta in data 14.07.2010 prot. 41826 ha ribadito che “l’attività in oggetto non è soggetta al controllo di questo Comando, che pertanto ritiene di non partecipare alla conferenza di servizi convocata per il giorno 20.07.2010 alle ore 9.30.”.

ASL MANTOVA

Con nota del 22.04.2010 ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla prima seduta della conferenza e ha inviato:

- con nota del 21.04.2010, il parere favorevole dell'Area Prevenzioni Ambienti di Vita a condizione che: “1. sia prevista una valutazione dell'impatto acustico post opera; 2. sia prevista una valutazione post opera dei campi elettromagnetici nell'area della cabina di trasformazione che dovrà essere adeguatamente recintata; 3. sia prevista idonea recinzione o barriera attorno a sorgenti di campi ELF tali da impedire l'accesso al personale non abilitato;”
- con nota del 10.03.2010, le seguenti osservazioni del Servizio di Igiene e Prevenzione degli ambienti di lavoro: “1. Redazione di un manuale operativo indicante le procedure adottate, la formazione prevista, la periodicità dei vari interventi, le attrezzature e i Dispositivi di protezione individuale da utilizzare dal personale per manutenzione dell'impianto; 2. Dettagliare gli accorgimenti posti in essere per la segnalazione dei cunicoli e dei cavidotti dell'impianto in considerazione dell'attività lavorativa svolta per la coltivazione della superficie sottostante i pannelli; 3. Riportare su schema unifilare i circuiti e le tensioni di esercizio delle varie linee (dal collegamento stringhe all'uscita linee MT) dettagliando il sistema di distribuzione e le modalità adottate per il coordinamento delle protezioni contro i contatti indiretti ed i cortocircuiti vista la possibilità di danneggiamento delle linee durante le fasi di lavorazione in prossimità.”

- ARPA LOMBARDIA

- dall'esame degli elaborati e dall'integrazione presentata (prot. 48196 del 07.04.2010) non si evince la presenza di persone in vicinanza dei percorsi delle linee MT del progetto in esame. Il gestore dell'impianto dovrà inibire, nel caso, la sosta prolungata in corrispondenza dei percorsi delle linee e della cabina MT.

COMUNE DI VIRGILIO

CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi ha concluso i propri lavori con la seconda seduta del 20.07.2010 esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, subordinatamente



all'acquisizione ed alla valutazione della documentazione richiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza.

Con plico consegnato in data 22.07.10 prot. 43574 e nota prot. n. 50125 del 02.09.2010 il richiedente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta dagli Enti partecipanti alla seconda seduta della Conferenza del 20.07.10.

OSSERVAZIONI E PARERE SERVIZIO ENERGIA E SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA

Valutata la documentazione integrativa trasmessa dal richiedente con nota prot GN 43574 del 22.07.2010 e nota Prot. n. 50125 del 02.09.2010 così come richiesto in sede di seconda seduta della conferenza di servizi;

RITENUTO che l'intervento, trattandosi di impianto energetico alimentato da fonte rinnovabile (radiazione solare), risulti conforme agli indirizzi di politica energetica individuati dalla Regione Lombardia (D.C.R. 674 del 03/12/2002) nonché agli obiettivi individuati nel Piano Energetico Regionale (approvato con D.G.R. n. 12467 del 21/03/03) e agli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con D.C.P. n.3 del 08/02/2010);

Lo scrivente Servizio esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. L'impianto deve essere realizzato conformemente agli elaborati grafici relativi al progetto definitivo trasmessi dal sig. Roberto Angoli con nota prot. 5933 del 03.02.2010, nota prot. 13448 del 10.03.2010, nota prot. 35838 del 21.06.2010, nota prot. 43574 del 22.07.2010 e nota Prot. n. 50125 del 02.09.2010;
2. preliminarmente all'inizio dei lavori dovranno essere concordate con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia le modalità di effettuazione degli interventi di scavo;
3. dovrà essere realizzato, contestualmente all'impianto, un filare di alberi ad alto fusto con essenze autoctone lungo il lato sud-est del comparto, ad integrazione e completamento delle alberature esistenti lungo il fosso di confine; tale filare sarà composto da 50/60 esemplari di noce e/o carpino, posti ad interasse opportuno in base alle esigenze costruttive dell'impianto fotovoltaico;
4. dovrà essere garantito lo svolgimento della attività agricola sui terreni sottostanti l'impianto, con le tipologie e modalità che l'azienda agricola conduttrice riterrà più congrue;
5. i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione e terminare entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
6. la costruzione e la gestione dell'impianto deve avvenire osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato

- ogni rischio di inquinamento;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
7. in fase di cantiere il sig. Roberto Angoli dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e l'adozione di tutte le cautele idonee a mitigare gli impatti conseguenti (acustico, emissione polveri etc...);
 8. il sig. Roberto Angoli, con una relazione annuale da trasmettersi alla Provincia di Mantova, dovrà documentare l'andamento dell'energia prodotta;
 9. la dismissione dell'impianto deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova e deve prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (aree ripristinate allo stato originario) a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003;
 10. l'impianto dovrà essere costruito nel rispetto della normativa antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20/03/03 s.m.i.) per quanto applicabile.

Il Tecnico Istruttore
(ing. Matteo Villagrossi)



Il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale
(arch. Giancarlo Leoni)

